

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO



Nel recepire la direttiva UE 2015/849 (“*IV direttiva antiriciclaggio*”), tesa a perfezionare negli Stati membri gli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il DLgs. 90/2017 ha ampiamente riscritto il DLgs. 231/2007, introducendo rilevanti innovazioni concernenti i soggetti destinatari, le misure di adeguata verifica della clientela, semplificata e rafforzata, la valutazione del rischio, le segnalazioni di operazioni sospette, l’attività di registrazione. Nel presente lavoro si riferisce dell’ampia depenalizzazione degli illeciti, della riformulazione delle sanzioni amministrative e del loro nuovo procedimento applicativo in un ambito normativo non sempre di agevole interpretazione.

/ Stefano COMELLINI *

IL QUADRO NORMATIVO

La complessa materia dell’antiriciclaggio ha subito profonde modifiche all’esito del DLgs. 90/2017¹ che, nel recepire la direttiva UE 2015/849², ha ampiamente inciso, *in primis*, sul DLgs. 231/2007 nonché su altre rilevanti disposizioni normative³.

Nella relazione illustrativa dello schema di

DLgs. si è precisato che, sotto il profilo repressivo, *“le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l’integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell’Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale”*.

* Avvocato

1 Il DLgs. 25.5.2017 n. 90 è stato pubblicato nel S.O. n. 28 della G.U. 19.6.2017 n. 140. Si tratta della “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

2 La c.d. “*IV direttiva antiriciclaggio*” che ha sostituito la direttiva 2005/60/CE.

3 In particolare: il DLgs. 22.6.2007 n. 109 (“*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*”), il DLgs. 19.11.2008 n. 195 (“*Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento CE n. 1889/2005*”), il DLgs. 13.8.2010 n. 141 (“*Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*”).



In realtà, il recepimento nazionale di cui qui si tratta rischia di essere presto superato da una ulteriore normazione europea. Nella presente materia, è, infatti, in corso di approvazione una proposta di direttiva della Commissione europea⁴ a modifica della c.d. "quarta direttiva", al fine di rafforzare ulteriormente l'azione di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. In particolare, la proposta di direttiva mira ad estendere i poteri e le attribuzioni delle *Financial Intelligence Units* statali, valorizzando la loro rete europea, potenziando gli strumenti di accesso alle informazioni rilevanti e incrementando il ruolo (e i doveri) di prevenzione e di controllo decentrato in capo ai soggetti obbligati.

Il DLgs. 90/2017, provvedimento delegato⁵ di riforma del DLgs. 231/2007, si compone di dieci articoli e interviene nella materia dell'antiriciclaggio mediante la rimodulazione e l'ampliamento dei compiti e delle responsabilità, sia del Ministero dell'Economia e delle Finanze – in relazione al suo fondamentale ruolo di coordinamento e scambio con le istituzioni europee e internazionali, nonché con le amministrazioni, le istituzioni e i soggetti pubblici e il settore privato – sia dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), come pure delle altre autorità pubbliche interessate.

In linea con il principio cardine della direttiva, vale a dire il **rafforzamento del c.d. risk based approach**⁶, l'intero Titolo I del DLgs. 231/2007 è stato rielaborato con la modifica di definizioni, finalità, principi, come pure dell'elenco dei "soggetti obbligati" alle prescrizioni tese a prevenire e identificare condotte di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Sono stati, inoltre, **ampliati gli obblighi di adeguata verifica** (Titolo II), sia nella forma semplificata, eliminando le esenzioni precedenti che nella forma rafforzata, e sono state

introdotte **norme specifiche per l'attività dei cd. money transfer** e per il settore, particolarmente delicato per il rischio riciclaggio, dei servizi di gioco.

L'AMPIA DEPENALIZZAZIONE E I NUOVI LIMITI DELLA SANZIONABILITÀ PENALE

Riguardo all'apparato sanzionatorio, il testo novellato contempla una profonda rivisitazione delle fattispecie penali, confinate nel Capo I del Titolo V del DLgs. 231/2007, costituito, nella nuova versione come in quella precedente, dal solo art. 55. Gli **illeciti amministrativi** sono, invece, contenuti negli articoli successivi (Capo II, artt. 56-69) in cui, nel rispetto dalla direttiva recepita, è anche previsto uno **specifico procedimento di accertamento** e applicazione delle conseguenti sanzioni, laddove la normativa previgente rinviava sul punto alla L. 689/1981⁷.

In linea con quanto prescritto dalla legge delega, la riforma del sistema punitivo ha voluto **contenere l'area di rilevanza penalistica**, anche in considerazione del principio – assai attuale nella giurisprudenza europea e nazionale – del **ne bis in idem** rispetto alla già complessa sanzionabilità amministrativa. Il legislatore delegato, infatti, aveva il compito di *"limitare la previsione di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità"*

4 Proposta di direttiva della Commissione europea, adottata il 5.7.2016, di modifica della direttiva (UE) 2015/849 e della direttiva 2009/101/CE.

5 La delega è contenuta nell'art. 15 della L. 12.8.2016 n. 170 ("Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015").

6 Sul punto, cfr. Starola L. "L'analisi del rischio", in AA.VV., "Antiriciclaggio, le nuove regole per professionisti e intermediari finanziari", Guida giuridica Italia Oggi, p. 21 ss.

7 L. 24.11.1981 n. 681 "Modifiche al sistema penale".

della condotta e non eccedenti, nel massimo, tre anni di reclusione e 30.000 euro di multa"⁸.

La riforma ha così ampiamente ridotto l'ambito di rilevanza penalistica della repressione attribuendo a larga parte delle violazioni la sanzionabilità amministrativa.

La profonda rivisitazione dell'apparato sanzionatorio deriva dalla consapevolezza che solo con "misure effettive, proporzionate e dissuasive"⁹ è possibile contrastare il grave fenomeno del riciclaggio, ascrivibile alle persone fisiche e giuridiche direttamente responsabili delle violazioni, nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo di enti i cui componenti abbiano colpevolmente agevolato o reso possibile la violazione.

Occorre peraltro rilevare che, in materia, una consistente depenalizzazione già era intervenuta con il DLgs. 8/2016¹⁰, provvedimento di portata generale, **che aveva trasformato in illecito** amministrativo le violazioni delle norme antiriciclaggio per le quali era prevista in origine la sola pena pecuniaria, quali:

- a) l'inosservanza delle disposizioni concernenti **l'obbligo di identificazione**, per cui il testo originario del decreto antiriciclaggio prevedeva (art. 55 comma 1 previgente) la sanzione penale della multa da 2.600 a 13.000 euro, sostituita all'esito della depenalizzazione del 2006, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro¹¹, mentre nel testo novellato (art. 56) si contempla, per l'ipotesi "base", la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro e, in caso di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime", da 2.500 euro a 50.000 euro;
- b) **l'omessa effettuazione della registrazione** dei dati in archivio unico e la registrazione effettuata in modo **tardivo o incompleto**, violazioni per le quali il testo originario del decreto antiriciclaggio prevedeva (art. 55

comma 4 previgente) la sanzione penale della multa da 2.600 a 13.000 euro, sostituita all'esito della depenalizzazione del 2006, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, mentre **oggi la fattispecie non costituisce più illecito**, neppure amministrativo, **per la soppressione degli obblighi di registrazione**;

- c) l'adempimento degli obblighi di **identificazione e registrazione mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti**, idonei a ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, fattispecie questa punita in origine (art. 55 comma 6 previgente) con la sanzione penale da 5.200 a 26.000 euro e successivamente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 e 50.000 euro¹²; nel testo novellato la condotta è stata nuovamente connotata di **rilievo penale** posto che l'art. 55 commi 1 e 3, considera la falsità – di certo "mezzo fraudolento" – intervenuta nelle attività di adeguata verifica e conservazione;
- d) **l'omessa, incompleta o tardiva effettuazione di comunicazioni** dovute dai soggetti obbligati ai fini dell'adempimento dell'obbligo di registrazione, punita inizialmente (art. 55 comma 7 previgente) con una multa da 2.600 a 13.000 euro e all'indomani della depenalizzazione con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 e 30.000 euro e **oggi immune da sanzioni**.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN GENERALE

Nella teoria generale del diritto, con il termine "sanzione" si individuano, in linea gene-

8 Art. 15 co. 2 lett. h) n. 1 della L. 170/2016.

9 Relazione illustrativa dello schema di DLgs. 90/2017.

10 DLgs. 15.1.2016 n. 8 "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67".

11 Art. 1 co. 5 lett. b) del DLgs. 8/2016.

12 Art. 1 co. 5 lett. c) del DLgs. 8/2016.

rale, le misure predisposte dall'ordinamento giuridico al fine di rafforzare l'osservanza delle proprie norme e porre rimedio, con un sistema di misure preventive e successive, alle conseguenze della loro inosservanza¹³.

In tale ambito, il tema delle sanzioni amministrative, in assenza di una disciplina unitaria di riferimento, ha assunto nel tempo caratteristiche di particolare complessità, partecipando sempre più frequentemente di istituti di matrice penalistica.

Dopo una risalente Dottrina che aveva ricondotto la "sanzione amministrativa" ad una pena "in senso tecnico", applicata da una pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa e inquadrata nella struttura della responsabilità amministrativa da illecito¹⁴, solo con la L. 689/1981¹⁵ si dava una definizione organica e generale all'istituto, con una sistemazione normativa che si è progressivamente estesa, salvo diverse e specifiche statuizioni, a tutte le violazioni per le quali l'ordinamento prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro¹⁶.

Il nuovo assetto della materia ha consentito al legislatore di ampliare progressivamente lo spazio di applicazione delle violazioni amministrative a scapito dell'ambito penale, in un contesto di riforme costituzionali che hanno ampliato la competenza legislativa e concorrente delle Regioni, titolari della sola potestà punitiva amministrativa ch  quella penale   riservata allo Stato. A questo si aggiunga un intento deflattivo del contenzioso penale per

il conseguimento di una maggiore effettivit  della sanzione.

La natura delle sanzioni amministrative   comunque afflittiva al pari di quelle penali. L'elemento distintivo delle prime si ritrova nel rilievo che esse hanno nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino (in particolare, tra autorit  di vigilanza e vigilato); la sanzione penale consegue, invece, a una violazione di rilievo tale da valicare l'ambito del bene tutelato dalla singola amministrazione per riflettersi sull'intera collettivit .

Il legislatore opera, quindi, **una scelta tra le due sanzioni in relazione alla rilevanza del bene giuridico da tutelare** ricorrendo alla sanzione penale quando si vuole la protezione degli interessi generali dell'ordinamento; alla sanzione amministrativa, quando l'interesse   di ambito ristretto, riferibile ad una pubblica amministrazione a cui viene conferito potere accertativo e sanzionatorio. La pi  consueta sanzione amministrativa   quella **pecuniaria**, che pu  presentarsi in misura fissa, proporzionale o fissata dalla legge tra limiti minimi e massimi. In questa ultima ipotesi, a tutela del soggetto sanzionato, gi  la L. 689/1981 ha ancorato (art. 11), con obbligo di motivazione sul punto (art. 18)¹⁷, i criteri generali di commisurazione della sanzione pecuniaria alla gravit  della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonch  alla personalit  dello stesso e alle sue condizioni economiche.

13 Bobbio N. voce "Sanzione", *Noviss. Dig. It.*, vol. XVI, 1969, p. 530.

14 Zanobini G. "Le sanzioni amministrative", Torino, 1924; cfr. anche, prima della L. 689/1981, Sandulli M.A. "Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedurali", Jovene, Napoli, 1983; Baratti G. "Contributo allo studio della sanzione amministrativa", Giuffr , Milano, 1984; nonch  Rossi Vannini A. "Illecito depenalizzato amministrativo. Ambito di applicazione", Giuffr , Milano, 1990.

15 *Retro* nota 7.

16 Art. 12 della L. 689/1981 - "Ambito di applicazione": "Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali   prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non   prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari".

17 "In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entit  entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravit  del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non   tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, n  la Corte di cassazione pu  censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione   stata compiuta" (Cass. 17.4.2013 n. 9255, *CED Cassazione*, 2013).

IL FAVOR REI NELLA SUCCESSIONE DI NORME

La diversa efficacia delle disposizioni normative che si succedono nel tempo è questione assai delicata che ritrova risposte diverse nei vari ambiti del diritto.

In linea generale, la successione delle leggi è regolata dall'art. 11 comma 1 delle "Disposizioni sulla legge in generale" (c.d. "preleggi") ove si stabilisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo". Si tratta del principio fondamentale di "irretroattività della legge", per cui la norma giuridica – in linea generale – non si applica a fatti o rapporti sorti prima che la stessa entrasse in vigore.

Il menzionato principio si completa con quello di "non ultrattività della legge" per il quale questa non si applica a fatti verificatisi dopo la sua abrogazione.

Nel diritto penale questi principi, anche di rilevanza costituzionale¹⁸, si ritrovano nell'art. 2 c.p. sia pure con rilevanti eccezioni che derivano da altro principio fondamentale: quello della "retroattività della legge più favorevole". Pertanto, rileva, da un lato, l'irretroattività della norma penale, considerata nelle due componenti della fattispecie e della pena, quando la norma successiva peggiora il quadro normativo (penale) precedente; dall'altro, **la retroattività della norma penale quando è migliorativa** di tale quadro (escluse le norme eccezionali e temporanee che, per la loro

natura, sono sempre irretroattive)¹⁹.

Il regime generale delle sanzioni amministrative contenuto nella L. 689/1981 prevede una disciplina unitaria per le sanzioni amministrative, nel rispetto della maggior parte dei principi generali del diritto penale, con particolare attenzione al **principio di legalità**²⁰, così che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione dell'illecito (art. 1).

Con tale disciplina, tuttavia, il legislatore del 1989 ha recepito solo l'aspetto della irretroattività relativo alla norma incriminatrice che sia entrata in vigore successivamente alla commissione dell'illecito, e non l'ipotesi della norma che successivamente disciplini in maniera più favorevole il comportamento illecito soggetto alla sanzione amministrativa o, addirittura, non lo consideri più punibile.

La giurisprudenza della Suprema Corte e del Consiglio di Stato ha dunque costantemente negato che, per le sanzioni amministrative (escluse quelle tributarie²¹ e valutarie²², possa trovare applicazione la regola del *favor rei*²³. L'illecito amministrativo è quindi, in linea generale, soggetto alla legge del tempo del suo verificarsi e **rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole**. E questo anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente al provvedimento con il quale è disposta la sanzione.

18 Art. 25 co. 2 Cost.: "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

19 Così Vinciguerra S. "La riforma del sistema punitivo nella L. 24 novembre 1981, n. 689. Infrazione amministrativa e reato", Cedam, Padova, 1983, p. 289.

20 Art. 2 c.p. - "Successione di leggi penali": "[1] Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. [2] Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. [3] Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. [4] Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. [...]".

21 Cfr. art. 3 del DLgs. 472/1997.

22 Cfr. art. 23-bis del DPR 148/1988. Vi è autonomia delle violazioni previste dalla normativa valutaria, anche se i controlli di competenza della polizia valutaria, in particolare sulla movimentazione transfrontaliera di valuta, costituiscono rilevanti mezzi di indagine anticiclaggio ex art. 9 del DLgs. 231/2007.

23 Ancora da ultimo, Consiglio di Stato 4.4.2017 n. 1566. Cfr. anche Cass. 17.8.1998 n. 8074, *Mass. Giur. It.*, 1998. Tuttavia, nel sistema sanzionatorio amministrativo comunitario l'art. 2 co. 2 ult. parte del regolamento CE n. 2988/95 (del Consiglio del 18.12.1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità) prevede che "in caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose".



La scelta legislativa ha trovato autorevole giustificazione nella minore afflittività e rilevanza sociale di tali violazioni, rispetto a quelle costituenti reato²⁴, così che non si è rinvenuto per esse un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione della legge posteriore più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore – nel rispetto del limite della ragionevolezza – modulare le proprie scelte secondo criteri di maggiore o minore rigore a seconda delle materie oggetto di disciplina²⁵.

Sul punto, è quindi particolarmente rilevante l'art. 69 del DLgs. 231/2007 novellato, con il quale si è **espressamente introdotto, nella materia dell'antiriciclaggio, il principio della irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del favor rei per la sanzionabilità amministrativa**²⁶.

Ne consegue, necessariamente, l'obbligo di un'analisi accurata in merito alla determinazione della norma più favorevole rispetto al tempo di commissione dell'illecito, anche in considerazione del precedente intervento normativo in materia dato dal DLgs. 8/2016 che già aveva depenalizzato le violazioni delle norme antiriciclaggio per cui era prevista la sola pena pecuniaria²⁷.

Una volta rilevata la norma sanzionatoria sopravvenuta più favorevole, questa dovrà essere applicata anche d'ufficio, in ogni stato

e grado del giudizio e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, all'unica condizione che il **provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo** e, quindi, sia ancora in contestazione la sussistenza della violazione nel corso del giudizio di opposizione.

L'art. 69 non contiene una indicazione di diritto transitorio relativa alle sanzioni portate da provvedimenti non più soggetti ad impugnazione e quindi divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della novella, ma riteniamo che, in linea con i principi generali del *favor rei* già espressamente recepiti nella normativa tributaria²⁸, nell'ipotesi di normativa sopravvenuta più favorevole, il debito residuo sia da ritenersi estinto, ma non sia ammessa ripetizione di quanto già corrisposto.

Ne consegue che un provvedimento sanzionatorio per violazione, ad esempio, del trasferimento di denaro contante per un importo superiore ai 1.000 euro ma inferiore ai 3.000 euro, compiuto tra il 17 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2015²⁹ comporta che l'eventuale somma non ancora corrisposta, anche se parte della sanzione complessiva, all'esito della norma successiva, più favorevole perché meno restrittiva, divenga non più esigibile dall'amministrazione.

In ipotesi, invece, di *abolitio* dell'illecito amministrativo, perché non più previsto come tale dal testo novellato³⁰, l'Autorità com-

24 Cfr. Cass. 12.7.2011 n. 15304, in *Banca Dati Eutekne*, proprio sul tema particolarmente delicato della legislazione in materia di antiriciclaggio, con riferimento, nel caso di specie, alla responsabilità amministrativa concorrente del direttore dell'istituto di credito per l'omessa segnalazione di operazioni finanziarie "sospette".

25 Da ultimo, Corte Cost. (Ord.) 5.1.2017 n. 2; Cfr. anche Corte Cost., 20.7.2016 n. 193, per cui la generale inapplicabilità alle sanzioni amministrative della legge successiva più favorevole neppure contrasta con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che pur enucleando il principio di retroattività della legge penale meno severa, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale.

26 Cfr. De Angelis L. "Antiriciclaggio, sanzioni amministrative più basse e con effetti retroattivi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 6.6.2017.

27 *Supra* § 2.

28 *Retro* nota 21. Sul punto, Cass. 11.5.2017 n. 11621, in *Banca Dati Eutekne*.

29 Secondo il testo del DLgs. precedente alla modifica portata dalla L. 28.12.2015 n. 208 che ha portato il limite a 3.000 euro e oltre.

30 Si tratta degli illeciti per violazione degli artt. 37, 38 e 39 del testo previgente (omessa o irregolare istituzione o tenuta dell'Archivio Unico Informatico e del Registro della clientela, sanzionati dall'art. 57 co. 2 e 3), non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri; degli illeciti per violazione degli obblighi di registrazione di cui all'art. 36 previgente, non essendo più previsto l'obbligo di istituzione dei suddetti registri; degli illeciti per violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 36 co. 4, previgente, già penalmente sanzionati dall'art. 55 co. 7, poi depenalizzati ex art. 1 del DLgs. 15.1.2016 n. 8 e oggi irrilevanti sotto il profilo sanzionatorio.

petente per l'irrogazione della sanzione dovrà emettere uno specifico provvedimento di archiviazione. Così sarà, ad esempio, per l'accertamento di una condotta di omessa registrazione intervenuta prima dell'entrata in vigore del testo vigente.

D'altro canto, qualora sia pendente un procedimento penale per un fatto previsto quale reato dal testo previgente del decreto ma successivamente depenalizzato e, quindi, soggetto ora a sanzione amministrativa, l'autorità giudiziaria penale dovrà pronunciare, a secondo dello stato del procedimento, decreto di archiviazione o sentenza assolutoria perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'assenza nel decreto di norme transitorie sul punto porta a escludere che il giudice penale debba rimettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito³¹.

LE VIOLAZIONI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA

All'esito della Riforma gli articoli da 56 a 64 ora contemplano le fattispecie con sanzione amministrativa, determinate secondo limiti minimi e massimi in funzione del livello di responsabilità del soggetto agente e della capacità patrimoniale del soggetto – persona fisica o giuridica – autore della violazione.

Gli artt. 56, 57 e 58 del DLgs. 231/2007 prevedono distinti illeciti amministrativi a fronte della **violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta** di cui al Titolo II del decreto.

In particolare, gli artt. 56 e 57 sanzionano i soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul

cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 56 comma 1); nonché i soggetti obbligati che, in violazione di quanto disposto dagli artt. 31 e 32, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti o la effettuano tardivamente (art. 57 comma 1)³².

L'adeguata verifica rappresenta una delle principali attività della disciplina antiriciclaggio, un fondamentale adempimento a carico dei soggetti obbligati al fine di acquisire tutti i fattori rilevanti per la valutazione del rischio di riciclaggio relativi al cliente, al rapporto e alle operazioni, utilizzando gli stessi per individuare gli adempimenti necessari.

La conservazione dei dati così acquisiti ne è la naturale conseguenza: i soggetti obbligati ex art. 3, tra i quali rientrano (comma 4) i **professionisti**, sono tenuti a conservare, secondo le modalità previste all'art. 32 del DLgs. 231/2007, in originale o in copia a seconda della loro natura, i documenti ricevuti in fase di adeguata verifica sul cliente (titolare effettivo o esecutore) nonché copia, avente efficacia probatoria, delle scritture e registrazioni riferibili alle operazioni realizzate dall'obbligato a favore del cliente. Dalla **documentazione** conservata deve essere possibile rilevare in maniera univoca:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore;
- le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

I dati, documenti e informazioni dovranno essere conservati **per dieci anni** dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione

31 A differenza di quanto espressamente previsto dagli artt. 40 e 41 della L. 689/1981, la cui operatività è peraltro limitata agli illeciti che da essa furono depenalizzati. Sul tema cfr. Cass. SS.UU. pen. 28.6.2012 n. 25457, in *Banca Dati Eutekne*.

32 Entrambe le disposizioni fanno espressamente eccezione per gli intermediari bancari e finanziari, revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio; nonché per i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente per i quali opera l'art. 62 co. 1 e 5.



professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale; inoltre saranno utilizzabili anche per fini fiscali, ex art. 34 comma 1 del DLgs. 231/2007.

Il precetto dell'art. 56 si rivolge – ed è questa una rilevante novità rispetto alla disciplina previgente – anche (comma 3) ai soggetti obbligati che, **in presenza o al verificarsi delle condizioni che imporrebbero loro l'astensione** secondo le prescrizioni dell'art. 42, **compiono egualmente le operazioni o eseguono la prestazione professionale**. In pratica, in dette situazioni, mentre anteriormente alla novella si rischiava di essere sanzionati "solo" per l'eventuale omessa segnalazione di operazione sospetta, ora a tale rischio si assomma una sanzione certa in caso di verifica per esecuzione della prestazione in relazione all'obbligo di astensione.

La sanzione prevista sia per l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica che di conservazione è pari a 2.000 euro, ma nelle ipotesi di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime", si applica da 2.500 euro a 50.000 euro.

Come nelle seguenti disposizioni sanzionatorie, qui il legislatore ha così individuato un illecito "base" e un illecito "aggravato" da "circostanze" espressamente indicate³³ che devono essere valutate in via tra loro alternativa.

Non sembra, quindi, condivisibile, per la seconda ipotesi, la definizione data dal MEF³⁴ di "fattispecie qualificata" di illecito, "tipizzata dal legislatore in ragione della presenza, alternativa o cumulativa, di ulteriori elementi costitutivi del fatto materiale, consistenti nel carattere «grave», «ripetuto», «sistematico», «plurimo» della condotta che da luogo alla violazione". In realtà, l'illecito è già perfetto, per i suoi elementi costitutivi, nell'ipotesi

"base" e, in sintonia con i meccanismi penalistici a cui la sanzionabilità amministrativa sempre più si avvicina, viene "aggravato" da elementi accessori con i conseguenti, più onerosi effetti a carico del soggetto agente.

D'altronde, non si comprende come un fatto illecito possa avere quale suo elemento costitutivo, ad esempio, la "ripetizione" della stessa o di altre violazioni.

L'inosservanza degli **obblighi di segnalazione delle operazioni sospette** è sanzionata, salvo che il fatto costituisca reato, all'art. 58 del DLgs. 231/2007 con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. La clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca reato" è qui posta ad evitare conflitti di norme, in un contesto che, nel rispetto del "principio di sussidiarietà", vuole privilegiare l'ipotesi penale rispetto alla sanzione amministrativa. Il possibile riferimento è all'ipotesi che il soggetto obbligato alla segnalazione **concorra con la sua condotta omissiva nel reato di riciclaggio**.

Anche in questo caso, sempre fatto salvo quanto previsto dall'art. 62 commi 1 e 5³⁵, nell'ipotesi "aggravata" di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime", la sanzione viene aumentata, qui da 30.000 a 300.000 euro, anche tenendo conto dei medesimi criteri riportati dagli artt. 56 e 57. Ed ancor più viene aumentata, qualora la violazione produca un vantaggio economico (comma 4).

I soggetti possibili responsabili dell'illecito sono coloro in generale obbligati alla segnalazione. Vi rientrano anche i componenti il personale degli intermediari bancari e finanziari (come precisati nell'art. 3 comma 2) e delle società fiduciarie (di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) tenuti alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'art. 36 commi 2 e 6³⁶

33 Sul punto si rinvia ad un prossimo approfondimento in questa Rivista.

34 Circolare MEF 6.7.2017 n. DT54071.

35 Retro nota 32.

36 Art. 36 del DLgs. 231/2007: "[...] [2] Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario o del soggetto cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, le operazioni di cui all'articolo 35 al titolare della competente funzione o al legale rappresentante o ad altro soggetto all'uopo delegato [...]. [6] Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o

e responsabili, in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.

Di rilievo l'espressa regolamentazione (comma 5) di un particolare **concorso di norme**: nei confronti dei soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, abbiano violato, una o più volte e anche in tempi diversi, la stessa o diverse norme in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione, da cui derivi, quale conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, **troveranno applicazione unicamente le sanzioni previste dall'art. 58.**

Si tratta di una condivisibile applicazione del "*principio di assorbimento*", di derivazione penale, per cui quando un illecito è solitamente accompagnato dalla commissione di un secondo, ulteriore illecito, la comune valutazione sociale porta a escludere che al medesimo soggetto possano essere addebitate entrambe le conseguenti sanzioni. In tal caso, le violazioni meno gravi (qui concernenti l'adeguata verifica della clientela e la conservazione) per il detto principio di assorbimento, volto ad evitare il *bis in idem* sostanziale, perdono la loro autonomia venendo ricomprese nella accertata sussistenza della violazione della norma prevalente per severità di trattamento sanzionatorio (inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta), la cui sanzione, di per sé, è sufficiente a salvaguardare il bene giuridico tutelato.

Dal tenore della disposizione si desume che qualora le violazioni degli obblighi di verifica del cliente e/o di conservazione dei dati non si traducano nell'inosservanza dell'obbligo di segnalazione, per carenza di ragioni di allarme riguardo al cliente o all'operazione, opererebbe il cumulo materiale con conseguente **sommatoria degli importi delle sanzioni.**

Tuttavia, se il rapporto tra il più grave illecito

di omessa segnalazione, da un lato, e quelli relativi all'adeguata verifica e alla conservazione, dall'altro, è stato espressamente normato, alcune riflessioni merita, sempre sotto il profilo sanzionatorio, la possibile relazione tra questi ultimi.

In altre parole, *quid juris* a fronte di un accertamento che verifichi l'assenza di dati e documenti relativi a un determinato cliente del professionista presso cui si è effettuato l'accesso? Il soggetto obbligato risponderà dell'omessa o inadeguata verifica, o dell'omessa conservazione, o di entrambi gli illeciti?

Per rispondere occorre ricordare che l'art. 31 del DLgs. 231/2007 novellato, tra l'altro, impone (comma 2) ai soggetti obbligati di conservare copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela e l'originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni. Non potendosi conservare (almeno adeguatamente) quanto non si è acquisito (totalmente o anche solo non adeguatamente) non potranno contestarsi al soggetto obbligato entrambe le violazioni ma solo quella relativa al preliminare obbligo.

Tuttavia, poiché la norma sanzionatoria punisce anche la sola omissione parziale della conservazione (art. 57 comma 1) riuscirà assai arduo stabilire quando l'omessa o inadeguata verifica potrà esaurire la risposta sanzionatoria.

Tornando alla fattispecie di cui all'art. 58, da ultimo al comma 6, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per i soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento della UIF di sospensione dell'operazione sospetta³⁷.

L'art. 59 del DLgs. 231/2007 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro per chi, componente degli organi di controllo dei soggetti obbligati, non

altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento, o il responsabile del punto di contatto centrale, esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate alla luce dell'insieme degli elementi a propria disposizione e delle evidenze desumibili dai dati e dalle informazioni conservati, le trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante".

37 Art. 6 co. 4 lett. c).



abbia effettuato, nell'esercizio della propria funzione, le comunicazioni obbligatorie previste all'art. 46.

La competenza ad irrogare tale sanzione spetta alle autorità che vigilano sui soggetti controllati. L'art. 60 del DLgs. 231/2007 sanziona da 5.000 a 50.000 euro i destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.

La norma sanziona altresì coloro che, in occasione delle ispezioni del MEF, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete.

L'art. 61 del DLgs. 231/2007 punisce i soggetti convenzionati e gli agenti³⁸ che non eseguono gli adempimenti di cui all'art. 44, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, anche qui raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale nei casi di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime" (comma 1). Il potere sanzionatorio – anche, nei casi più gravi, di sospensione accessoria alla pena pecuniaria – spetta al MEF con decreto anche comunicato all'OAM³⁹, per l'annotazione nella sottosezione del registro pubblico informatizzato previsto all'art. 45 comma 1.

Parimenti, la disposizione punisce con la sanzione pecuniaria di 4.500 euro i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, le relative succursali e i punti di contatto centrale che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui

all'art. 45. La sanzione è aumentata in caso di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime", e attenuata se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti. In questo caso, la procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente comma e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni è attribuita alla competenza dell'OAM.

Posto a tutela della stabilità dei mercati finanziari dal rischio di riciclaggio, l'art. 62 del DLgs. 231/2007 prevede sanzioni specifiche per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza.

La sanzione pecuniaria è così prevista (comma 1)⁴⁰ per gli intermediari bancari e finanziari responsabili, in via esclusiva o concorrente, di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime" degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione; delle procedure e controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio; delle relative disposizioni attuative adottate dalle autorità di vigilanza di settore; dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle; dell'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale ex art. 43 comma 3⁴¹.

La norma sanziona anche (comma 2)⁴² i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che, non assolvendo, in tutto o in parte, ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, abbiano agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni del medesimo, ovvero abbiano inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio di riciclaggio o di finan-

38 Di cui all'art. 1 co. 2 lett. nn) del DLgs. 231/2007: "Gli operatori convenzionati ovvero gli agenti, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, commi 2 e 6, TUB, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana".

39 Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi.

40 Da 30.000 euro a 5.000.000 euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.

41 "I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di soggetti convenzionati e agenti, designano un punto di contatto centrale in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto".

42 È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 5.000.000 di euro. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000 di euro, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile.

ziamento del terrorismo. Nei confronti di tali soggetti è previsto (comma 3) che, nei casi più gravi, le autorità di vigilanza di settore possono applicare, nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

In linea generale (comma 4), qualora le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione, delle procedure e dei controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio nonché delle relative disposizioni attuative siano di scarsa offensività o pericolosità, può essere applicata all'ente responsabile la sola sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, anche indicando le misure da adottare e il termine per attuarle. Qualora la violazione sia cessata, è prevista, quale sanzione, una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. La norma prende poi in considerazione (comma 5) la responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio. A questi soggetti, in ipotesi di "violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime" degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione; delle procedure e dei controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio; delle relative disposizioni attuative adottate dalla CONSOB si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 1.000.000 di euro.

La medesima sanzione si applica ai soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'ente che, non assolvendo in tutto o in parte ai compiti direttamente o indirettamente correlati alla funzione o all'incarico, hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni. Nei confronti dei medesimi soggetti, tenuto conto della gravità della violazione accertata, la

CONSOB ha il potere di applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

La violazione del divieto⁴³, per gli intermediari bancari e finanziari, di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo è poi punito (comma 6) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.

L'art. 63 del DLgs. 231/2007 prevede sanzioni, diversamente modulate, per la **violazione delle norme di limitazione all'uso del contante** e dei titoli al portatore (art. 49), del divieto di apertura e utilizzo di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50), dell'obbligo di comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati delle predette infrazioni.

Da ultimo, l'art. 64 del DLgs. 231/2007 prevede le sanzioni, pecuniarie e interdittive, per l'inosservanza degli obblighi a carico dei distributori ed esercenti nel **comparto del gioco**, con particolare riferimento agli adempimenti in tema di mitigazione del rischio e di rafforzata adeguata verifica e conservazione.

CONCLUSIONI

L'ampia depenalizzazione imposta dalla delega ha certamente semplificato l'ambito di rilevanza penale delle violazioni in tema di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo – anche in considerazione del principio del *ne bis in idem* in relazione a quello che ora è un articolato apparato sanzionatorio amministrativo – con la limitazione dell'area di rilevanza penale solo a condotte caratterizzate da falsità e frodolenzia. Tuttavia, l'opzione sanzionatoria si accompagna a connotazioni applicative, di cui si darà conto in un successivo intervento, che meritano, sotto il profilo sostanziale e procedurale, diffuse riflessioni critiche.

43 Previsto all'art. 25 co. 3 del DLgs. 231/2007.

CONDOTTA ILLECITA	SANZIONE PER IPOTESI "BASE"	SANZIONE PER "VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE, SISTEMATICHE O PLURIME" ⁴⁴	SANZIONE PER VIOLAZIONE MENO GRAVE	SANZIONE ACCESSORIA - MISURA ULTERIORE
Violazione obblighi adeguata verifica (art. 56 co. 1)	2.000	Da 2.500 a 50.000	Riduzione sanzione base da 1/3 a 2/3 (art. 67 co. 2)	Pubblicazione per 5 anni se "violazioni gravi ripetute, sistematiche o plurime"
Violazione obbligo astensione (art. 56 co. 3)	2.000	Da 2.500 a 50.000		
Violazione obblighi conservazione dati (art. 57 co. 1)	2.000	Da 2.500 a 50.000	Riduzione sanzione base da un terzo a due terzi (art. 67 co. 2)	Pubblicazione per 5 anni se "violazioni gravi ripetute, sistematiche o plurime"
Violazione obbligo di segnalazione di operazione sospetta (art. 58 co. 1)	3.000	Da 30.000 a 300.000. Se vantaggio economico l'importo massimo è elevato: fino al doppio dell'ammontare del vantaggio economico se determinato o determinabile e comunque non inferiore a 450.000; fino a 1.000.000 se il vantaggio non è determinato o determinabile		Pubblicazione per 5 anni se "violazioni gravi ripetute, sistematiche o plurime"
Omessa esecuzione provvedimento UIF di sospensione dell'operazione sospetta (art. 58 co. 6)	Da 5.000 a 50.000			
Inosservanza obblighi di comunicazione dei componenti gli organi di controllo dei soggetti obbligati (art. 59 co. 1)	Da 5.000 a 30.000			
Inosservanza obblighi informativi verso UIF e MEF (art. 60)	Da 5.000 a 50.000			

44 Per tutte le violazioni amministrative "gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime" previste dal Decreto, il MEF informa le competenti amministrazioni interessate e gli organismi di autoregolamentazione, per l'intimazione ai responsabili di porre termine alle violazioni e di astenersi dal ripeterle e per l'applicazione delle sanzioni disciplinari che, se interdittive della funzione, dell'attività o dell'incarico, non possono essere inferiori a due mesi e superiori a cinque anni.

CONDOTTA ILLECITA	SANZIONE PER IPOTESI "BASE"	SANZIONE PER "VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE, SISTEMATICHE O PLURIME"	SANZIONE PER VIOLAZIONE MENO GRAVE	SANZIONE ACCESSORIA - MISURA ULTERIORE
Inosservanza obblighi dei soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (art. 61 co. 1)	Da 1.000 a 10.000	Da 2.000 a 20.000		
Inosservanza obblighi di comunicazione dei prestatori dei servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (art. 61 co. 2)	4.500	13.500	Riduzione di 1/3 se la comunicazione avviene entro 30 gg. dalla scadenza del termine prescritto	Nei casi di cui all'art. 61 co. 5 sospensione da 15 gg a 3 mesi del servizio
Inosservanza provvedimento di sospensione dei prestatori dei servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica (art. 61 co. 8)	Da 10.000 a 30.000			
Inosservanza obblighi degli intermediari di adeguata verifica della clientela, di conservazione e segnalazione; delle procedure e controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio; delle disposizioni adottate dalle autorità di vigilanza di settore; dell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle dell'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale (art. 62 co. 1)		Da 30.000 a 5.000.000 ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.000 e il fatturato è disponibile e determinabile	Se scarsa offensività o pericolosità di alcune specifiche infrazioni, sanzione alternativa dell'ordine di eliminazione e astensione da future violazioni e dichiarazione pubblica dell'infrazione (art. 62 co. 4)	Pubblicazione per 5 anni se "violazioni gravi ripetute, sistematiche o plurime"
Violazione di obblighi dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario che hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili specifiche violazioni previste	Da 10.000 a 5.000.000. Qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore a 5.000.000, la sanzione amministrativa			Interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione

CONDOTTA ILLECITA	SANZIONE PER IPOTESI "BASE"	SANZIONE PER "VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE, SISTEMATICHE O PLURIME"	SANZIONE PER VIOLAZIONE MENO GRAVE	SANZIONE ACCESSORIA - MISURA ULTERIORE
all'art. 62, ovvero hanno inciso in modo rilevante sull'esposizione dell'intermediario al rischio (art. 62 co. 2)	pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinato o determinabile			o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni
Violazione obblighi di revisori di enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione; delle procedure e dei controlli interni per la valutazione e mitigazione del rischio; delle relative disposizioni attuative adottate dalla CONSOB (art. 62 co. 5)		Da 3.000 a 1.000.000		Publicazione per 5 anni se "violazioni gravi ripetute, sistematiche o plurime"
Violazione di obblighi dei titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo che hanno agevolato, facilitato o comunque reso possibili le violazioni dei revisori (art. 62 co. 5)		Da 3.000 a 1.000.000		Interdizione dallo svolgimento della funzione o dell'incarico di amministrazione, direzione o controllo dell'ente, per un periodo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni
Violazione dell'obbligo per gli intermediari bancari e finanziari di aprire o mantenere, anche indirettamente, conti di corrispondenza con banche di comodo (art. 62 co. 6)	Da 10.000 a 200.000			
Inosservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore ex art. 49, co. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 (art. 63 co. 1)	Da 3.000 a 50.000. Da 15.000 a 250.000 se riguarda importi superiori a 250.000			

CONDOTTA ILLECITA	SANZIONE PER IPOTESI "BASE"	SANZIONE PER "VIOLAZIONI GRAVI RIPETUTE, SISTEMATICHE O PLURIME"	SANZIONE PER VIOLAZIONE MENO GRAVE	SANZIONE ACCESSORIA - MISURA ULTERIORE
Inosservanza della prescrizione ex art. 49 co. 12 (art. 63 co. 2)	Da 250 a 500			
Violazione del divieto di apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 63 co. 3)	Dal 20% al 40% del saldo. Aumento del 50% per importi superiori a 50.000			
Violazione del divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri (art. 63 co. 4)	Dal 10% al 40% del saldo. Aumento del 50% per importi superiori a 50.000			
Violazione dell'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni di cui al Titolo III (art. 63 co. 5)	Da 3.000 a 15.000			
Inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV commesse da distributori ed esercenti nel comparto del gioco (art. 64)	Da 1.000 a 10.000	Da 2.000 a 20.000		Se grave violazione e sussistenza di due provvedimenti sanzionatori nel corso dell'ultimo triennio, sospensione da 15 gg. a 3 mesi dell'attività
Inosservanza del provvedimento di sospensione dall'attività nel comparto del gioco (art. 64 co. 6)	Da 10.000 a 30.000			